



CITTA' DI CARIGNANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS N. 175/2016

L'anno **duemiladiciassette** addì **due** del mese di **ottobre** alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il **CONSIGLIO COMUNALE**, nel quale sono membri i signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
COSSOLO Marco	Presidente	Si
ALBERTINO Giorgio	Sindaco	Si
PAPA Tonino	Vice Sindaco	Si
FERAUDO Miranda	Consigliere	Si
MARGARIA Roberta	Consigliere	Si
CERUTTI Daniele	Consigliere	Si
DI BENEDETTO Carmine	Consigliere	Si
LANFREDI Alfredo	Consigliere	Si
NICOLA Jessica	Consigliere	Si
FALCIOLA Roberto	Consigliere	Si
PIOLA Maria Vittoria	Consigliere	Si
TAMIETTI Alberto	Consigliere	Giust.
CORPILLO Mauro	Consigliere	Si

Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Ezio CAFFER.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Relaziona il Presidente Cossolo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

Richiamato l'art 2 comma 1 lettera b del D.Lgs. 175/2016 il quale definisce la «partecipazione indiretta» come la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica. **Se ne deduce che le partecipazioni indirette rilevano, per quanto oggetto della presente ricognizione, soltanto se detenute per il tramite di un soggetto per il quale questa amministrazione sia in posizione di controllo.**

Richiamata la definizione di “controllo” disposta dallo stesso articolo 2 del T.U.S.P. come la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile ovvero anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Richiamato l'articolo 2359 del codice civile il quale dispone:

“2359. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.”

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n° 226 del 29/12/2016 con la quale, fra l'altro, furono individuati i soggetti partecipati direttamente da questo ente ovvero

SOGGETTI	QUOTA PARTECIPAZIONE	DI	NOTE
SMAT spa	0.00017 %		

Covar 14 (consorzio)	3,53 %	consorzio
Cisa 31	18,50 %	consorzio
Cev (consorzio)	0,080 %	consorzio
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	0.0339045 %	(Consorzio)

Verificato quindi che il nostro ente non si trova in situazione di controllo nei confronti di alcuno degli organismi partecipati come sopra individuati se ne deduce che **la presente ricognizione verrà limitata alle società per le quali è posseduta una partecipazione diretta ovvero Smat spa.**

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui all'articolo 4 co. 1 T.U. anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa come previsto dall'art 5 co. 2 del citato Testo Unico;
2. che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U., sopra richiamato;
3. per le quali si verificano le condizioni di cui all' art. 20, c. 2, T.U.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co. 7 del D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che la sezione delle autonomie della Corte dei Conti, riunitasi in data 19 luglio 2017 per fornire linee di indirizzo riguardanti la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dagli Enti territoriali, per i quali sono competenti le Sezioni regionali di controllo, ha fornito indirizzi operativi nonché un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria.

L'allegato piano standard è articolato nelle seguenti sezioni:

- 1. Dati dell'amministrazione;
- 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede:
 - 2.1 Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo;
 - 2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.
- 3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, sezione suddivisa in due distinte schede, da compilarli per ciascuna partecipazione indicata nella rilevazione:
 - 3.1 riconducibilità o meno della società ad una delle categorie previste dall'art. 4, con la relativa motivazione;
 - 3.2 sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.
- 4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa motivazione.
- 5. Azioni di razionalizzazione, sezione suddivisa in cinque distinte schede, di cui le prime quattro da compilarli a seconda dell'intervento di razionalizzazione che si intende eseguire sulla società/partecipazione, con indicazione delle relative motivazioni, delle modalità di attuazione, nonché di una stima dei tempi e dei risparmi attesi:
 - 5.1 Contenimento dei costi;
 - 5.2 Cessione/Alienazione quote;
 - 5.3 Liquidazione;
 - 5.4 Fusione/incorporazione;
 - 5.5 Riepilogo delle azioni di razionalizzazione con indicazione dei tempi di realizzazione e dei risparmi di spesa

Visto l'esito della ricognizione effettuata da cui risulta che non vi sono partecipazioni da alienare;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la proposta n. 328/2017 dell'AREA ECONOMICA FINANZIARIA in merito all'argomento;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi resi per alzata di mano

Votanti 12 – favorevoli 12

DELIBERA

- I.** di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole così come statuito dalle linee guida fornite dalla Corte dei Conti ovvero:
 - a. **Partecipazioni dirette** - sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non di controllo – SMAT spa (allegato 1)
 - b. **Partecipazioni indirette** - sono oggetto di ricognizione se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso - NULLA ;

- II.** di dare atto dell'esito della ricognizione effettuata da cui risulta che non vi sono partecipazioni da alienare;

- III.** di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

- IV.** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

- V.** che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSSOLO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
dott. Ezio CAFFER
